

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

Oggetto: Sig.ra Antonietta GIGLIO, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – (catg.D)
Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2022

Estensore: Sig./Dott. Dolci Marina

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Onorini Rossella

Data 23/11/2021

Firmato elettronicamente da Onorini Rossella

Il Dirigente.: Dott. Serva Ornella

Data 23/11/2021

Firmato elettronicamente da Serva Ornella

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data

Dott.ssa Antonella Rossetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA

UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che la Sig.ra Antonietta GIGLIO, nata a Pennadomo (CH) il 12/01/1955, ha prestato e presta servizio presso:

▪ **l'Azienda Sanitaria locale di Rieti:**

dal 30/09/2002 ad oggi in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che nella posizione assicurativa Inps/nuova Passweb della sopracitata dipendente risultano periodi lavorativi presso altro ente;

ACCERTATO che la sopracitata dipendente alla data del 12/01/2022 compirà il requisito previsto dalla normativa vigente e precisamente 67 anni;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente per limiti di età, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 67° anno di età e precisamente dal 1° febbraio 2022;

VISTA la nota del 29/07/2021, con la quale la suddetta dipendente ha inoltrato all'Inps la domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo;

VISTO l'art. 1, comma 239, della legge 24/12/2012 n. 228, modificato dall'art. 1 comma 195 della Legge 11/12/2016 n. 232 il quale prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

CONSIDERATO inoltre, la [circolare INPS del 12 ottobre 2017, n. 140](#) avente come oggetto: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

VISTO l'art. 73 del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità relativo alla cessazione dal servizio;

VISTO l'art.3 della Legge 23/10/1992 n.421 e del D. lgs. 30/12/1992 n.503 riguardante le norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici;

CONSIDERATO che l'art.15 e l'art.17 della Legge 23/12/1994, n. 724 modificano le norme precedenti per la determinazione del trattamento di pensione;

VISTO l'art. 24 del Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 con la quale sono state rideterminati i requisiti per l'accesso alla pensione;

PRESO ATTO delle circolari emanate in materia pensionistica dall'I.N.P.D.A.P.:

- n.34 del 17/12/2003, la quale stabilisce che l'Ente datore di lavoro non è più tenuto all'erogazione del trattamento pensionistico;

- n.54 del 22/03/2016 la quale ribadisce che il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. **DI COLLOCARE** a riposo per limiti di età, la dipendente Antonietta GIGLIO nata a Pennadomo (CH) il 12/01/1955, in servizio presso questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - a tempo indeterminato (categ.D), a decorrere dal 1° febbraio 2022, con il trattamento di quiescenza e l'indennità premio di servizio dovute dall'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P.;
2. **DI TRASMETTERE** le prescritte documentazioni all'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. di Rieti;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Direttore della U.O.C.
Amm.ne del Personale Dipendente,
a Convenzione e Collaborazioni
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 23/11/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data